

Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche

STATUTO

ART. 1

Fino dal 1970, è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile l'associazione denominata "Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche" con sede ad Ancona in Via Villafranca 1, denominato anche "Istituto Storia Marche".

L'Istituto ha natura di associazione di diritto privato, ha propria personalità giuridica e autonomia amministrativa.

ART. 2

L'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione, ispirandosi agli ideali unitari dell'antifascismo e della Resistenza, si riconosce nei valori della Costituzione repubblicana, della democrazia, della pace e nel pluralismo culturale e di genere.

Attraverso la propria attività si propone:

- a) la raccolta, la cura e la conservazione di documenti e di archivi, con particolare riguardo alle fonti e alle memorie di storia regionale e locale
- b) la promozione e la divulgazione degli studi sulla storia contemporanea, valorizzando le ricerche locali;
- c) l'attività di formazione e di aggiornamento dei/delle docenti, di ricerca, mediazione e consulenza didattica, stabilendo rapporti di collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale e le istituzioni scolastiche del territorio;
- d) la collaborazione con le Università e gli altri enti di ricerca a livello regionale e nazionale;

La Regione Marche, ai sensi della L.R. del 27 giugno 1973 n.15, riconosce e sostiene con propri finanziamenti le attività dell'Istituto.

ART. 3

L'Istituto regionale è associato all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, riconosciuto con legge del 16 gennaio 1967 n.3, che ha natura di associazione di diritto privato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo delegato n.419 del 29/10/99.

L'eventuale dissociazione dell'Istituto regionale dall'Istituto nazionale dovrà essere deliberata dal Consiglio generale di cui all'art.6, con maggioranza di due terzi dei presenti.

ART. 4

Gli istituti storici della rete Insml che abbiano almeno 25 iscritti/e e svolgano nel rispettivo ambito analoghe attività di documentazione e di studio, possono, con formale richiesta scritta, far parte dell'Istituto regionale quali membri associati con l'osservanza di tutte le norme dello Statuto. Le richieste verranno vagliate dal Comitato direttivo dell'Istituto regionale.

ART. 5

Le adesioni individuali all'Istituto regionale sono raccolte fra studiosi/e di storia, ricercatori/ricercatrici, studenti/studentesse cittadini/e sostenitori degli studi storici e dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Non sono ammessi soci temporanei. La quota associativa non è cedibile né rivalutabile.

Ogni adesione deve essere vagliata dal Comitato direttivo dell'Istituto che provvede anche all'esclusione dei soci che svolgono attività in contrasto con gli scopi e le caratteristiche dell'Istituto di cui all'art.2.

ART. 6

I soci hanno diritti e doveri. Partecipano alla vita associativa, hanno diritto di essere informati sull'attività dell'Istituto, eleggono gli organi dirigenti e possono essere eletti negli stessi.

Devono versare la quota associativa e mantenere sempre correttezza di comportamenti nei confronti dell'associazione.

ART.7

Sono organi dell'Istituto:

- a) Il Consiglio generale;
- b) Il Comitato direttivo;
- c) La Commissione scientifica;
- d) Il Collegio dei revisori dei conti;
- e) Il/La Presidente.

ART. 8

Il Consiglio generale è formato dai/dalle rappresentanti degli Istituti associati, debitamente delegati a partecipare alle sue riunioni dalle delibere delle rispettive assemblee, e dai soci iscritti all'Istituto regionale.

Gli istituti associati, di cui all'art.4, godono di una rappresentanza di 5 delegati ciascuno.

ART. 9

Il Consiglio generale:

- a) delibera sulle direttive annuali inerenti agli indirizzi di politica generale, scientifica, culturale ed economica e sui provvedimenti più importanti idonei a realizzare le finalità dell'Istituto regionale e vigila sull'attuazione della sua attività;
- b) elegge con distinte votazioni, per scrutinio segreto, il/la Presidente, i due Vicepresidenti e gli altri membri del Comitato direttivo, della Commissione scientifica e del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) decide sulle richieste di associazione degli Istituti, di cui all'art. 4 nonché sull'eventuale esclusione degli stessi, che potrà essere deliberata dopo aver sentito gli interessati;
- d) decide sulla rappresentanza degli Istituti, qualora insorgano contestazioni sulla composizione o il numero dei/delle delegati/e;
- e) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo e sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- f) in caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti degli organi regionali, procede, nella prima sessione utile, alla elezione di nuovi componenti;
- g) approva le modifiche dello Statuto.

ART. 10

Il Consiglio generale è convocato dal/dalla Presidente dell'Istituto che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il direttivo lo ritenga necessario o a seguito di richiesta di almeno dieci dei suoi membri o di tre Istituti.

Il Consiglio generale è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e, in seconda convocazione – che non può effettuarsi nello stesso giorno della prima- qualunque sia il numero dei presenti.

Sono ammesse deleghe ad altri soci o a delegati degli istituti associati.

I verbali del Consiglio generale sono firmati dal/dalla Presidente e da un membro del Consiglio che funge da segretario.

ART. 11

Le deliberazioni del Consiglio generale sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 12

Il Comitato direttivo è costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da dieci membri eletti per la durata di tre anni.

In caso di assenza per tre volte consecutive di un membro del Comitato direttivo, questi decade. Il mandato torna allo stesso Comitato direttivo che si riserva la decisione definitiva.

Alle riunioni del Comitato direttivo partecipa il Direttore dell'Istituto; sono invitati, senza diritto di voto, i Presidenti degli Istituti associati o un loro delegato.

ART. 13

Il Comitato direttivo:

- a) predispose il bilancio consuntivo e il conto preventivo;
- b) cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio generale e formula le proposte da sottoporre allo stesso Consiglio su tutte le materie contemplate dall'art. 9;
- c) approva e realizza i piani di lavoro e i programmi di cui all'art. 16;
- d) tutela e valorizza il patrimonio archivistico e bibliografico emanando gli opportuni regolamenti per il loro uso.

ART. 14

Il Comitato direttivo è convocato dal/dalla Presidente dell'Istituto e si riunisce normalmente in via ordinaria non meno di due volte l'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 4 membri.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate con l'intervento di almeno 7 componenti, compreso il Presidente, a maggioranza assoluta.

Non sono ammesse deleghe.

ART. 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede le adunanze del Consiglio generale e ne fa eseguire le deliberazioni; presiede le riunioni del Comitato direttivo; fa parte di diritto della Commissione scientifica; sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto; firma gli atti ufficiali e gli atti contabili. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età o, in caso di impedimento di questi, dall'altro Vicepresidente.

ART. 16

La Commissione scientifica è formata da studiosi/e di materie storiche nominati dal Consiglio generale in numero non superiore a undici, incluso il/la Presidente e il/la Direttore dell'Istituto.

La Commissione scientifica, sulla base delle indicazioni del Consiglio generale, elabora i programmi di ricerca e di attività culturali; segue le attività di ricerca storiche e didattiche dell'Istituto regionale e degli Istituti associati; dà il suo parere sulle pubblicazioni dell'Istituto, nonché sull'organizzazione dell'archivio e della biblioteca.

In caso di assenza per tre volte consecutive di un membro della Commissione scientifica, questi decade. Il mandato passa al Comitato direttivo che si riserva la decisione definitiva.

ART. 17

Il Comitato direttivo e la Commissione scientifica in seduta comune, con maggioranza assoluta, nominano il/la Direttore scientifico dell'Istituto, cui spetta il compito di coordinare la specifica attività culturale e di ricerca dell'Istituto stesso e, qualora lo si ritenga necessario, un/una direttore amministrativo e un/una segretario con compiti organizzativi.

Gli stessi organi in seduta comune possono addivenire alla nomina di particolari commissioni per la gestione dell'archivio, della biblioteca, nonché di una Commissione di organizzazione.

ART. 18

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da 3 membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio generale, e provvede a designare al suo interno il/la Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di vigilare sulla gestione di cassa dell'Istituto, almeno semestralmente. Per il suo funzionamento valgono le norme del Codice Civile sul Collegio Sindacale, in quanto applicabili.

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede a effettuare una relazione sul conto consuntivo ed esprime un parere sulla sua approvazione.

ART. 19

L'Istituto regionale assegna contributi agli istituti associati nella misura stanziata nel bilancio, sulla base della funzionalità delle loro strutture e dei loro programmi annuali di vita associativa e culturale, previa presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione dell'attività svolta nell'anno in corso e previa presentazione, entro il 31 marzo successivo, del bilancio consuntivo. Nel caso che gli istituti associati non rispettino tali scadenze il Comitato direttivo del regionale si riserva di intervenire sull'erogazione del contributo.

ART. 20

Tutte le cariche elettive sono della durata di tre anni e sono gratuite.

Il Comitato direttivo sulla base dei bilanci annuali deliberati dal Consiglio generale e sentito il parere della Commissione scientifica per quanto riguarda le sue competenze, può stabilire rimborsi spesa o indennità ai propri componenti per compiti inerenti l'attività dell'Istituto e può stabilire modifiche retributive del proprio personale dipendente.

L'Istituto si avvale di personale retribuito, comandato o distaccato dalla pubblica amministrazione, in base all'art.7, legge 16 gennaio 1967 n.3 e a seguito di apposite convenzioni secondo le norme vigenti, nonché di personale volontario; in caso di necessità potranno essere banditi regolari concorsi di assunzione.

ART. 21

L'Istituto regionale provvede alle spese di gestione:

- a) con quote versate dagli iscritti e dagli istituti associati secondo le modalità stabilite dal Consiglio generale
- b) con contributi dalla Regione Marche e da altri enti locali
- c) con convenzioni, con sovvenzioni, donazioni e con eventuali rendite di depositi, lasciti e simili.

ART. 22

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro il 31 marzo, il Comitato direttivo redige il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Istituto.

Entro il 30 aprile dovrà essere convocato il Consiglio generale per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato da una relazione del Comitato direttivo sulla gestione e dal parere del Collegio dei Revisori dei conti.

Qualora particolari ragioni lo richiedano, il Comitato direttivo, sentito il Collegio dei Revisori dei conti, potrà convocare il Consiglio generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere accantonati e reinvestiti nello sviluppo dell'attività dell'Istituto. E' vietato distribuire anche in modo indiretto gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell'Istituto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 23

L'Istituto, in quanto associato all'Istituto nazionale, è soggetto per la sovrintendenza della sua attività e gestione, alla legge del 16 gennaio 1967, n.3.

ART. 24

Si dà atto che il patrimonio dell'Istituto al 31 dicembre 2002 è costituito da:

1) Beni documentari composti da:

a) Biblioteca/Emeroteca: 25.000 unità

b) Archivio storico: 346 buste

c) Fondi speciali: Audiovisivi 750 unità; Tesi di laurea, 450 unità;

2) Beni mobili:

a) impianti

b) attrezzature

c) arredi

Entro un anno dalla approvazione del presente Statuto, tutti i beni mobili saranno oggetto di inventario;

3) Patrimonio economico che ammonta a Euro 20.658,28.

L'Istituto ha durata illimitata. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto alla Regione Marche in forme atte a garantire la conservazione unitaria del patrimonio archivistico e bibliografico ed il suo uso pubblico, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.25

Fanno parte integrante del presente statuto i regolamenti di funzionamento: della biblioteca, dei fondi archivistici, del personale.

NORMA TRANSITORIA

In attesa che siano espletate le formalità di cui all'art.1 il presente statuto entra immediatamente in vigore sostituendo a tutti gli effetti le norme dello statuto precedente.